

# **REGOLAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.      del

## **Art. 1 - Finalità del servizio**

Il servizio di distribuzione pasti a domicilio si inserisce tra gli interventi socio-assistenziali a sostegno della persona e del nucleo familiare, come strumento per consentire all'utente di conservare la propria autonomia e i legami con il proprio abituale contesto di vita socio-familiare, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

In particolare il servizio in oggetto, a completamento del servizio di assistenza domiciliare, è finalizzato a:

- supportare la persona in condizione di isolamento socio-familiare, ovvero in situazioni di urgenza temporanea o di transitoria inabilità;
- rafforzare, qualora sia presente, l'azione dei nuclei familiari di appartenenza;
- contribuire, in funzione preventiva e/o riparatoria, al mantenimento della salute attraverso una corretta educazione alimentare.

## **Art. 2 - Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto la preparazione e la consegna al domicilio degli utenti del pasto di mezzogiorno, nelle giornate da lunedì a venerdì compreso.

Il pasto viene preparato secondo le indicazioni di apposita tabella dietetica approvata dalla A.S.L. Il confezionamento e il trasporto al domicilio degli utenti sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie della A.S.L.

## **Art. 3 - Utenti del servizio**

Il Servizio Pasti a Domicilio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel territorio comunale, in particolare:

- a) persone anziane ultrasessantenni;
- b) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale;
- d) persone sole in temporanea difficoltà.

## **Art. 4 - Prestazioni erogabili**

Il servizio Pasti a Domicilio consiste nella preparazione di un pasto completo (primo, secondo, contorno e frutta o dolce), predisposto da struttura o ditta specializzata individuata dal Comune di Orio Litta (LO) e consegnato da personale volontario direttamente al domicilio dell'utente.

## **Art. 5 - Erogazione del servizio**

Il servizio è attivo solo per il pasto del mezzogiorno dal lunedì al venerdì e comunque secondo il calendario scolastico durante il quale è attiva la mensa scolastica.

## Art. 6 - Modalità di accesso al servizio

Il Servizio Pasti a Domicilio può essere attivato su richiesta dell'interessato, di un familiare o su proposta dei Servizi Sociali, anche in seguito a segnalazione del Medico di Medicina Generale, di altre persone a conoscenza della situazione di bisogno (volontariato, privato sociale, parroco), di altri servizi socio-assistenziali-sanitari, sempre e comunque con il consenso dell'interessato.

L'ammissione al servizio prevede:

- presentazione annuale della domanda su apposita modulistica, all'Ufficio Comunale Servizi Sociali;
- presentazione della eventuale certificazione attestante lo stato di non autosufficienza totale o parziale;
- presentazione della certificazione ISEE solo in caso di richiesta di riduzione della quota di compartecipazione al costo del servizio come da art. 8 del presente Regolamento;
- presentazione della eventuale certificazione medica attestante la condizione di disabilità (handicap psichico, fisico o sensoriale) della persona richiedente il servizio o del familiare dell'anziano richiedente il servizio;
- eventuale colloquio a cura dell'Assistente Sociale per conoscere l'utente e raccogliere ulteriori informazioni.

L'Ammissione al servizio, stabilito nel limite massimo di venticinque utenti, fatta salva la verifica del Responsabile del servizio dell'effettiva possibilità di ammettere altri utenti, viene disposta dall'Ufficio Servizi Sociali compatibilmente con le risorse organizzative e le risorse finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore urgenza.

## Art. 7 - Impegni dell'utente

L'utente si impegna:

- ad essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto;
- ad avvisare l'Ufficio Comunale Servizi Sociali in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
- a pagare il costo del servizio.

In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto per decisione del Responsabile dei Servizi Sociali, sentito l'Assessore di riferimento e l'Assistente Sociale.

## Art. 8 - Costo del servizio

Gli utenti del servizio sono tenuti a partecipare alle spese con il pagamento della quota intera, pari al costo del singolo pasto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento, in caso di richiesta di riduzione della quota di compartecipazione del servizio, previa presentazione della certificazione ISEE.

La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio Pasti a Domicilio, in caso di richiesta di agevolazione del costo del pasto, verrà calcolata sulla base della certificazione ISEE e determinata come indicato nella seguente tabella:

| Valore ISEE | Valore ISEE | Costo per l'utente     |
|-------------|-------------|------------------------|
| Da € 0      | A € 6.500   | 89,19%                 |
| Da € 6.500  | A € 10.000  | 94,60%                 |
| Da € 10.000 | A € 15.000  | costo intero del pasto |
|             |             |                        |

Il costo del pasto e gli scaglioni ISEE potranno essere variati di anno in anno con deliberazione

della Giunta Comunale.

### **Art. 9 - Pagamento del Servizio**

I pagamenti del costo del servizio verranno effettuati attraverso acquisto dei buoni pasto presso la Tesoreria Comunale.

### **Art. 10 – Interruzione/Sospensione del servizio**

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

1. richiesta scritta, su apposita modulistica, da parte dell'utente o di un familiare, salvo sempre il consenso del beneficiario;
2. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
3. decisione del Responsabile del Servizio per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
4. decisione del Responsabile del Servizio per mancata contribuzione dell'utente al costo del servizio per un mese. La sospensione sarà comunicata con lettera.

Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso compilando l'apposita modulistica nei seguenti casi:

- A) ricovero ospedaliero documentato;
- B) soggiorni climatici dell'utente;
- C) ricovero di sollievo dell'utente;
- D) periodo di sospensione diverso concordato con i Servizi Sociali.

Nei casi di cui ai punti B, C e D del presente articolo, la sospensione temporanea deve essere comunicata per iscritto ai Servizi Sociali almeno 3 (tre) giorni prima del periodo desiderato.

Il servizio potrà inoltre essere temporaneamente sospeso nei casi valutati dal Responsabile del Servizio.

### **Art. 11 - Priorità**

L'Ammissione al servizio viene prioritariamente assicurata alle situazioni di particolare gravità:

- utenti non autosufficienti che vivono soli, senza figli e che si trovano in stato di necessità;
- utenti non autosufficienti che vivono soli, con figli non in grado di provvedere alle necessità dell'utente a causa di gravi problemi documentati;
- utenti non autosufficienti che vivono con figli non in grado di provvedere alle necessità dell'utente a causa di gravi problemi documentati.

### **Art. 12 - Personale**

I pasti preparati da ditta specializzata nel settore verranno consegnati al domicilio dell'utente da operatori autorizzati dal Comune.

Si precisa che il personale incaricato è tenuto solo alla consegna del pasto.

### **Art. 13 - Tutela della privacy**

Nell'ambito strettamente connesso all'esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, vengono rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge 13 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 14 - Pubblicità**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuta a

disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune. Al richiedente il servizio ne verrà consegnata copia al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.